

## **NUOVE NORME PER LA PROTEZIONE DEI MINORI**

*Ai Revv.di Vicari Territoriali*

Relativamente a quanto nella nostra Diocesi, già nelle settimane residenziali di Vitorchiano di agosto-settembre 2018 e poi nei successivi incontri di presbiterio, si sta approntando sulla protezione dei minori e pure in vista del completamento di alcuni documenti in materia, di cui parlerà il Vicario episcopale per il coordinamento della pastorale, presento una sintesi della lettera apostolica m. p. *Vos estis lux mundi* (resa pubblica il 9 maggio con la data ufficiale del 7 maggio 2019, la cui entrata in vigore è fissata al 1 giugno 2019) con la quale papa Francesco ha stabilito alcune nuove misure da adottare allo scopo di prevenire e contrastare gli abusi sessuali commessi contro i minori, contro le persone vulnerabili o attuati con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità.

Il documento è di natura procedurale: si tratta, cioè, di una legge che se pure non introduce nuove fattispecie di reato, traccia, però, “vie sicure per segnalare notizie potenzialmente criminose” e per “verificarle con prontezza mediante un adeguato confronto, al fine di avviare eventualmente le procedure sanzionatorie previste dalla legge canonica”. In concreto, quanto era già moralmente obbligatorio, ora lo diventa anche legalmente e disciplinarmente.

Materialmente si compone di un *proemio* seguito da *19 articoli*, divisi in *due titoli*, di cui il primo contiene le disposizioni generali e il secondo le disposizioni concernenti i vescovi e coloro che sono in diritto a essi equiparati, nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali. La normativa qui contenuta è valida per tutta la Chiesa e riguarda alcuni specifici delitti in materia di sesto comandamento del Decalogo. Più esplicitamente, quanto al

- a) *costringere qualcuno, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, a compiere o subire atti sessuali;*
- b) *compiere atti sessuali con un minore o con una persona vulnerabile* (N.B. Con particolare riferimento al comma b), il *Motu proprio* pone l'accento sull'importanza di tutelare i minori [persone con meno di 18 anni] e le persone vulnerabili. Per quest'ultima situazione, la nozione di “persona vulnerabile” non è più ristretta alle sole persone che non hanno “l'uso abituale” della ragione, ma è ampliata fino a comprendere anche i casi occasionali e transitori di incapacità di intendere e di volere, nonché le disabilità di ordine fisico);
- c) *produrre, esibire, conservare o distribuire, anche per via telematica, materiale pedopornografico, nonché reclutare o indurre un minore o una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche.* A ciò si uniscono *altre azioni, od omissioni dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di un chierico o di un religioso in merito ai medesimi delitti.*

\*\*\*

Tra le principali novità c'è anzitutto *l'obbligo per ogni Diocesi* della Chiesa cattolica di dotarsi di sistemi stabili e facilmente accessibili al pubblico per presentare le segnalazioni sugli abusi. C'è, inoltre, *l'obbligo per tutti i chierici, i religiosi e le religiose* che vengano a conoscenza di un abuso o di un caso di copertura di un abuso, di darne

tempestiva segnalazione all'Ordinario del luogo dove quei fatti sarebbero accaduti, oppure ad altro proprio Ordinario. *Tutti*, poi, e *non soltanto quanti hanno l'obbligo giuridico* di segnalare, possono presentare segnalazione per condotte che potrebbero configurarsi come criminali. Ovviamente, data la gravità della materia e le conseguenze che potrebbero derivare per le persone segnalate, chi segnala deve avere motivi fondati e fornire tutti gli elementi in suo possesso onde permettere un'adeguata valutazione dei fatti (il *motu proprio* organizza ovviamente non solo la protezione delle vittime, ma pure quella di quanti denunciano abusi e anche di quanti fanno la segnalazione in buona fede. D'altra parte, però, c'è l'avvertimento che quanti eventualmente inventassero accuse false saranno chiamati a risponderne).

Per sottolineare la *forza* di quest'obbligo, *Vos estis lux mundi* precisa: "Il fatto di effettuare una segnalazione [...] non costituisce una violazione del segreto d'ufficio" (per segreto di ufficio, o professionale s'intende l'obbligo a non rivelare le informazioni aventi natura di segreto, apprese [anche implicitamente] all'interno di un rapporto fiduciario). Rimane, ovviamente, per i sacerdoti il sigillo sacramentale relativo alla Confessione (esso, difatti, è una legge divina, che non può in alcun modo essere modificata da una legge umana, come lo è anche la presente. Il buon confessore, tuttavia, deve ben conoscere le forme per evitare un uso improprio e illegittimo del Sacramento da parte del fedele. In tali casi egli non deve procedere all'assoluzione; se ve ne sono le condizioni, può anche differirla ed anche, proporzionatamente ai fatti, consigliare al fedele di avviare dei percorsi di cura).

Per agevolare le segnalazioni il *Motu proprio* stabilisce che entro un anno dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 1 giugno 2020), «ogni Diocesi o Eparchia, singolarmente o insieme ad altre Diocesi, deve avviare — se non l'ha già fatto — uno o più sistemi stabili (utilizzando anche la via telematica) e facilmente accessibili al pubblico, per accogliere le segnalazioni; può essere istituito anche un ufficio ad hoc». In ogni caso è importante che le persone abbiano facilità di accesso al sistema/ufficio predisposto allo scopo. Nell'interesse non soltanto delle vittime ma anche della persona segnalata per la quale vale la presunzione di innocenza il *Motu proprio* stabilisce anche procedure e tempi per ottenere risultati attendibili sottolineando per questo l'importanza che vi sia l'assistenza di esperti laici. Questo tipo di indagini, infatti, prevedono spesso, fra l'altro, anche l'esame di apparecchi elettronici, la consultazione di psicologi e medici, come pure una particolare conoscenza del diritto e, non ultimo, il ricorso ai *media*.... Si tratta, perciò, di competenze che rimandano a professionalità esercitate in massima parte dai laici ed è, perciò, opportuno il loro coinvolgimento nell'esame di tali questioni.

Il testo si conclude con l'affermazione del rispetto per le leggi statali in materia: «le presenti norme si applicano senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti» (art. 19).

Questa sintesi è stata preparata allo scopo di agevolare il richiamo che vi domando di fare al presbiterio nella prossima riunione mensile dei rispettivi Vicariati territoriali, anticipando quanto poi sarà ripreso a livello comune.

*Curia di Albano, 13 maggio 2019*

✠ Marcello Semeraro